



## TRIBUNALE DI TRENTO

### PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA

Procedimento unitario n. 61 / 2025

Debitore: **PLAYARENT S.P.A. (c.f. 04438130405)**

**Procedimento di concordato preventivo n. 61-2/ / 2025**

\* \* \*

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Luciano Spina	Presidente
dott. Benedetto Sieff	Giudice relatore
dott. Jacopo Negro	Giudice

facendo seguito al decreto del 17.12.2025 di fissazione del termine ex art. 44 c.c.i.i.,  
successivamente prorogato con decreto del 11.02.2026,

preso atto che il debitore, in data 20.04.2026, ossia tempestivamente (ex art. 155,  
comma 5, c.p.c., tenuto conto che il 18.04.2026 era un sabato), ha provveduto al  
deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, le attestazioni ai sensi  
degli artt. 84, 87 e 88 c.c.i.i. e la documentazione di cui all'art. 39 c.c.i.i.;

rilevato che la domanda è approvata e sottoscritta ai sensi dell'art. 120 bis c.c.i.i.;

lette le tre relazioni del professionista indipendente designato dal debitore  
rispettivamente stilate ai sensi degli artt. 84, comma 5, 87, comma 3 e 88, comma 2  
c.c.i.i.;

sentito il giudice relatore,

letto il parere del commissario giudiziale dott. Carlo Delladio,

ritenuta, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b), c.c.i.i., la ritualità della proposta;

ritenuto che, attesa la natura del piano e le disponibilità di liquidità (cfr. p. 12 del piano), e dato atto della necessità di conservare una scorta di liquidità per far fronte alle spese correnti, trattandosi di concordato in continuità, si ritiene opportuno ridurre l'importo del fondo spese in una misura pari al 40% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, prudentemente stimabili nella somma di euro 500.000,00;

visto l'art. 47 c.c.i.i.,

**dispone** l'apertura del concordato preventivo di PLAYARENT S.P.A., e conseguentemente:

- a) nomina giudice delegato il dott. Benedetto Sieff;
- b) conferma la nomina del dott. Carlo Delladio quale commissario giudiziale;
- c) assegna ai creditori termine **dal 02.11.2026 al 06.11.2026** per l'espressione del loro voto, e fissa al 30.06.2026 il termine per la comunicazione ai creditori da parte del commissario giudiziale ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.c.i.i.;
- d) fissa termine perentorio di quindici giorni entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria fallimentare del Tribunale la somma di euro 200.000,00;

**dispone** che il ricorrente presenti mensilmente una rendicontazione dettagliata, munita di riscontri documentali, sulla gestione economica e finanziaria e sull'andamento di attività e passività dell'impresa, con analitica indicazione dei costi e dei ricavi realizzati nel mese di riferimento;

la rendicontazione dovrà essere depositata in cancelleria entro il medesimo giorno del mese di scadenza degli obblighi informativi già disposti ex art. 44 c.c.i.i.; contestualmente al deposito in cancelleria, il debitore dovrà inviare al commissario giudiziale, all'indirizzo di posta elettronica certificata da quest'ultimo indicato, copia della rendicontazione conforme a quella depositata in cancelleria; successivamente, il

commissario giudiziale depositerà in cancelleria le proprie osservazioni alla rendicontazione e alla relazione;

manda alla cancelleria:

- a) per le comunicazioni e le pubblicazioni ai sensi dell'art. 45 c.c.i.i.;
- b) per l'immediata comunicazione al commissario giudiziale.

Trento, 12/06/2026

Il Presidente  
Luciano Spina